



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 3

(L) Diritto di soggiorno

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

- a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma;
- b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
- d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
- e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:
 - a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
 - b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:

- a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita’;
- b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo’ essere comprensivo anche di pensione di invalidita’ da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Il diritto di soggiorno e’ inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
- 1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita’;
 - 2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per l’accesso alle attivita’ lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra’ rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	I — Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-3-l-diritto-di-soggiorno/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it